

Al Commissario Straordinario
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
RAGUSA
Arch. Angelo Aliquò
protocollo@pec.asp.rg.it

Nota inviata via PEC/e-mail

E p.c. Al Dirigente Generale del
Dipartimento Pianificazione strategica
Assessorato Regionale della Salute
PALERMO

Al Presidente del
Consiglio Nazionale Ingegneri
ROMA

Al Centro Studi CNI
ROMA

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
RAGUSA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Prot. n° 18/19

Palermo, 19/02/2019

Oggetto: Avviso pubblico urgente per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Amministrativo e Dirigente Architetto.
Segnalazione di irregolarità – Richiesta di revoca.

Facendo seguito alla nota prot. n. 72 del 29/01/2019 dell'Ordine degli Ingegneri di Ragusa relativa all'avviso pubblico in oggetto indicato, indetto da codesta Azienda con deliberazione n. 126 del 17/01/2019, e con specifico riferimento alla Vs nota di riscontro n. prot. U-0003681 del 04/02/2019, si rappresenta quanto segue.

Si premette che le motivazioni addotte nella nota a riscontro rappresentano una visione certamente superata nella suddivisione delle competenze fra le varie figure professionali tecniche, oltre che parziali e riduttive della figura dell'ingegnere e, a ben vedere, anche di quella dell'architetto, che non tengono conto dell'evoluzione dei rispettivi programmi di studio ma soprattutto della normativa sottesa, che codesta Azienda sembra ignorare.

Quando infatti si sottolinea la necessità di un Architetto *“con riferimento all'obiettivo della umanizzazione delle strutture, quale strumento di supporto per orientare la progettazione del patrimonio edilizio verso soluzioni sempre più rispondenti alle esigenze degli utenti, avendo*

particolare cura del decoro degli ambienti , sia in merito alla organizzazione logistica degli spazi e relativi percorsi, sia alla progettazione della dislocazione funzionale degli arredi” si sta tratteggiando una figura riduttiva dell’architetto e ancor più del dirigente (che non può certamente essere definito *strumento di supporto*), individuando comunque obiettivi che sono patrimonio anche di altre professioni tecniche, prima fra tutte quella degli ingegneri.

Ma soprattutto, il rilievo principale è che il bando non individua una figura univoca ai sensi dell’attuale normativa, attestandosi su quella del vecchio ordinamento, superato ben due volte attraverso le classi delle Lauree Specialistiche ai sensi del DM 509/99 prima, e le classi delle Lauree Magistrali ai sensi del DM 270/04 poi; interpretando, infine, attraverso la nota a riscontro, in maniera ancor più restrittiva l’avviso.

In particolare il D.M. 28 novembre 2000 ha determinato le classi delle lauree specialistiche in “Architettura e Ingegneria Edile - 4/S”, transitate poi senza sostanziali modifiche nelle classi delle lauree magistrali “Architettura e ingegneria edile – architettura - LM-4”, fissandone gli obiettivi formativi qualificanti entro ambiti che ricomprendo, ma vanno ben al di là, degli obiettivi posti da codesta Azienda.

Ove poi vi fossero ulteriori dubbi interpretativi, le equiparazioni per l’accesso ai pubblici concorsi, tra Lauree Vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali sono stabilite da una serie di provvedimenti ed in particolare dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, che nella tabella riassuntiva stabilisce che:

“Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

- *nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4)”*

e al Diploma di laurea in Architettura del vecchio ordinamento fa corrispondere rispettivamente le classi 4/S e LM-4 “Architettura e ingegneria edile – architettura”.

Anche la giurisprudenza, sulla base delle medesime considerazioni normative, appare univoca nel ricondurre ad equivalenza la laurea in architettura e quella in ingegneria edile come ribadito dal TAR di Torino, che, con sentenza n. 469/2004, ha sancito che ai fini dell’ammissione ai concorsi pubblici la laurea in ingegneria edile, quella in ingegneria civile e quella in architettura sono perfettamente equivalenti.

La sentenza in oggetto ha accolto il ricorso dell’ingegnere inizialmente escluso anche sulla base del fatto che nell’ambito della Comunità Europea la laurea in ingegneria edile è da ritenersi equivalente alla laurea in architettura e tale equipollenza risulta dal DM 28/11/2000 che attribuisce a tali due facoltà il medesimo codice identificativo della classe di appartenenza per cui da questo ne deriva la piena corrispondenza sotto il profilo legale.

In ultimo, per semplice completezza di esposizione, si rammenta come l’art. 26 del Dlgs 165/2001, citato in deliberazione, prevede espressamente che “Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami” e dunque non con un concorso per titoli ed un semplice colloquio.



Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

SI CHIEDE

al Responsabile Unico del procedimento e/o agli organismi aditi la revoca in autotutela della procedura in parola e la sua pronta rettifica nel senso indicato, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti.

IL SEGRETARIO
Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.